

DIRITTI COMPARATI

Comparare i diritti fondamentali in Europa

RESPONSABILITÀ DEL POLITICO PER I COMMENTI D'ODIO PUBBLICATI SULLA SUA BACHECA FACEBOOK PERSONALE: LA SENTENZA DELLA GRANDE CAMERA PER IL CASO SANCHEZ C. FRANCIA

Posted on 5 Giugno 2023 by [Pietro Dunn](#)

In data 15 maggio 2023, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha pubblicato la sentenza relativa al caso [Sanchez c. Francia](#), già oggetto, nel 2021, di una [decisione](#) resa in settembre 2021 dalla Quinta Sezione della stessa Corte. La nuova decisione della Grande Camera costituisce una pronuncia particolarmente significativa nel contesto della giurisprudenza della Corte EDU in materia di discorsi d'odio (*hate speech*, tema su cui il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha pubblicato una [raccomandazione a maggio 2022](#)) nonché, soprattutto, in materia di responsabilità vicaria derivante dalla mancata rimozione di contenuti illeciti di terze parti.

Il ricorrente, ai tempi esponente politico del partito francese *Front National* (oggi *Rassemblement National*), era nel 2011 in corsa alle elezioni parlamentari per la circoscrizione di Nîmes. In quell'occasione, egli pubblicava sulla propria bacheca di Facebook, accessibile pubblicamente, un post in cui segnalava, in chiave derisoria, il mancato funzionamento del sito internet del proprio avversario politico. Una quindicina di commenti

era successivamente comparsa al di sotto del post, due dei quali contenenti frasi offensive nei confronti dell'avversario politico del ricorrente: questi veniva in particolare accusato assieme alla compagna, il cui cognome era stato associato dai commentatori a origini nordafricane, di essersi reso responsabile dell'incremento di immigrazione islamica a Nîmes nel periodo in cui era vicesindaco della città.

Sulla base della denuncia resa dalla compagna dell'avversario del ricorrente, le corti francesi, rilevando che i commenti oggetto del contendere costituivano forme di *hate speech* ai danni non solo della denunciante, ma anche della comunità islamica in generale, avevano condannato gli autori dei commenti e il ricorrente a una pena pecuniaria, rispettivamente, di 4.000 e 3.000 euro, nonché al risarcimento da parte dei danni non patrimoniali subiti dalla denunciante, quantificati in euro 1.000.

In particolare, le corti francesi avevano condannato il ricorrente alla luce dell'[articolo 93-3, comma 2, della legge n. 82-652 del 29 luglio 1982 sulla comunicazione audiovisuale](#), come modificata dalla [legge n. 2008-669 del 12 giugno 2009](#). Tale norma disciplina, infatti, la responsabilità penale per la commissione attraverso una comunicazione elettronica di uno dei [reati previsti dalla legge sulla libertà di stampa](#) in capo all'autore del contenuto illecito, al (co-)direttore della pubblicazione e al "produttore" (*producteur*) della comunicazione. Sia la [Corte di cassazione](#) sia il [Conseil Constitutionnel](#) francesi, negli anni antecedenti i fatti discussi in *Sanchez c. Francia*, si erano del resto occupati di definire il concetto di "produttore" ai sensi della legge n. 82-652 del 1982, concludendo infine che sia in sostanza da riconoscere come tale chiunque prenda l'iniziativa di creare un servizio di comunicazione online al pubblico al fine di promuovere uno scambio di opinioni su temi scelti da lui/lei scelti.

Secondo la parte ricorrente nel giudizio dinanzi alla Corte di Strasburgo, la pena inflitta avrebbe rappresentato una violazione dell'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in quanto incompatibile con la tutela del diritto alla libertà di espressione, soprattutto alla luce del significativo ruolo tradizionalmente accordato dalla giurisprudenza di Strasburgo al discorso di carattere politico (si

pensi, per esempio, alla sentenza [Sürek c. Turchia \(no.1\)](#); sul tema, v. anche [qui](#)). Tale argomentazione, già rigettata nel contesto della pronuncia della Quinta Sezione, viene peraltro rigettata altresì dalla sentenza della grande Camera del 15 maggio scorso.

Invero, la Grande Camera sottolinea in primo luogo l'elevato margine di discrezionalità goduto dai Paesi Contraenti nell'adottare misure restrittive, anche di carattere penale, al fine di contrastare la diffusione di discorsi d'odio in rete. In effetti, sin dalla sentenza [Gunduz c. Turchia](#) del 2004, la Corte EDU ha sempre affermato che, alla luce del ruolo essenziale ricoperto dalla tolleranza e dal rispetto per l'uguale dignità di tutti gli esseri umani nel contesto di una società democratica e pluralistica, è chiaramente possibile che si renda necessario in talune società democratiche sanzionare, se non addirittura prevenire, qualsiasi forma espressiva che diffonda, istighi, promuova o giustifichi forme d'odio basate sull'intolleranza (§40).

Alla luce di ciò, la Corte di Strasburgo, in *Sanchez c. Francia*, opera un giudizio di bilanciamento (§§167 ss.) rilevando, in primo luogo, che i commenti all'origine del contenzioso costituiscono effettivamente un chiaro esempio di "hate speech" illecito, diretto esplicitamente alla comunità islamica, e che, nonostante il discorso politico debba in linea generale godere di maggiori forme di tutela alla luce dell'articolo 10 CEDU, è allo stesso tempo compito e dovere degli attori politici quello di astenersi dal promuovere contenuti d'odio ai danni di gruppi minoritari, discriminati e/o marginalizzati. Ciò, prosegue, la Corte, soprattutto all'interno di un contesto di propaganda elettorale nel corso della quale, invero, gli animi sono già di per sé pronti a essere "infiammati".

Inoltre, richiamandosi al celeberrimo precedente [Delfi AS c. Estonia](#) (2015), la Corte sottolinea come, nel contesto di Internet, ove è maggiormente elevato rispetto ai media tradizionali il rischio di diffusione di contenuti illeciti e/o dannosi (cfr. [Editorial Board of Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina](#)), non risulta essere in contrasto con l'articolo 10 CEDU l'opzione di imporre forme di responsabilità vicaria (anche penale) a carico dell'[intermediario digitale](#) attraverso le cui infrastrutture siano stati pubblicati contenuti illeciti, laddove tale intermediario abbia mancato di rimuovere

prontamente tali contenuti (per un commento su *Delfi*, v. [qui](#)). Alla luce di ciò, e alla luce, anche, della rilevata esiguità della pena commisurata, la maggioranza della Grande Camera ritiene soddisfatto il requisito della necessità all'interno di una società democratica richiesto dalla Convenzione stessa.

Tali conclusioni sollevano, peraltro, alcuni interessanti spunti di riflessione.

In primo luogo, appare senz'altro curioso l'accostamento di *Delfi* al caso in discussione, alla luce della assai differente posizione caratterizzante le parti ricorrenti nei due giudizi. Infatti, se in *Delfi* la parte ricorrente, condannata al pagamento dei danni non patrimoniali causati dalla mancata rimozione in tempi brevi di contenuti d'odio, era rappresentata dall'operatore di un portale di notizie online, operante come professionista nel mercato dell'informazione, *Sanchez c. Francia*, come si è detto, concerne invece la responsabilità di un attore politico per la pubblicazione di contenuti terzi all'interno della sua bacheca Facebook privata. La stessa Corte EDU sottolinea come la situazione di una bacheca Facebook sia assai differente rispetto a quella di un portale di *news*: tuttavia, essa sembra mettere da parte piuttosto sbrigativamente tale rilievo, limitandosi a sostenere come, pur mancando il grado di professionalità nel mercato dell'informazione che caratterizzava *Delfi AS*, nondimeno il ricorrente in *Sanchez* era da considerarsi un professionista nell'ambito dell'attività politica, nonché, alla luce di alcune sue preve esperienze lavorative, soggetto avvezzo e avente un certo grado di esperienza nel contesto dei servizi digitali (§180).

In effetti, come sottolineato dai giudici stessi, non rientra nella giurisdizione della Corte la valutazione dell'opportunità della legislazione francese stessa e, in particolare, del sistema di responsabilità individuato dal menzionato articolo 93-3 della legge n. 82-652 del 1982. Ciononostante, la conclusione raggiunta dalla Corte EDU non manca di sollevare alcune perplessità. In particolare, la decisione sembra aprire alla legittimità convenzionale della previsione di forme di responsabilità, anche penale, per la pubblicazione da parte di terzi di contenuti sulle bacheche, pubbliche, di soggetti individuali, di fatto ponendo sullo stesso

piano la situazione di attori economici professionali, operanti nel mercato dei servizi digitali, e quella di privati individui in possesso di profili personali su *social network* e *social media*. Sebbene, come menzionato sopra, nel caso di specie le misure dell'autorità francese siano da considerarsi proporzionate alla luce dell'attività politica del ricorrente, non possono non rilevarsi i rischi, in termini di tutela della libertà di espressione, di una simile impostazione sistematico-giuridica (sul punto, v. anche [qui](#)).

Peraltro, la parificazione, sul piano della responsabilità per contenuti di terzi, tra intermediari digitali e soggetti individuali possessori di profili sui *social network* sembra sollevare non pochi dubbi di coerenza sistematica tra la legislazione francese e la disciplina stabilita, in materia, prima dalla [Direttiva "e-Commerce"](#) e, ora, dal [Digital Services Act](#).

Sotto un diverso profilo, la Grande Camera, in *Sanchez c. Francia*, sembra confermare un *trend* giurisprudenziale orientato all'eccezionalità dei discorsi d'odio nel più ampio contesto del dibattito sulla moderazione dei contenuti online e sulla responsabilità degli intermediari digitali per contenuti di terzi.

Invero, se in un primo momento *Delfi AS c. Estonia* aveva in apparenza riservato agli Stati contraenti un amplissimo margine di discrezionalità con riferimento al contrasto a contenuti illeciti online, già la successiva sentenza [MTE e Index.hu c. Ungheria](#) era giunta a una conclusione di segno sensibilmente diverso: infatti, in tale occasione, avendo la Corte rilevato che almeno uno dei ricorrenti (MTE), in quanto associazione rappresentativa di professionisti del giornalismo, non era da considerarsi un attore economico mosso da esigenze di profitto, e avendo rilevato che i commenti terzi non erano così gravi da costituire fattispecie di "*hate speech*", essa era giunta alla conclusione di ritenere violato l'articolo 10 della Convenzione. Similmente, successive decisioni quali [Høiness c. Norvegia](#) e [Pihl c. Svezia](#), pur confermando il precedente di *Delfi* sotto il profilo sistematico e logico-giuridico, avevano cionondimeno raggiunto risultati simili a *MTE* sottolineando che, a differenza di *Delfi*, i commenti e contenuti di terze parti, pur costituendo diffamazione, non raggiungevano tuttavia un grado di gravità tale da farli inquadrare quali fattispecie di

discorsi d'odio.

In altre parole, la giurisprudenza avviata da *Delfi* e dai successivi casi menzionati sembra essersi mossa nella direzione di trattare l'*hate speech* quale caso particolarissimo che tende a giustificare, nell'opinione della Corte, un atteggiamento più severo e restrittivo a carico degli intermediari digitali i cui servizi siano stati utilizzati da terzi per diffondere tali contenuti. *Sanchez c. Francia*, in tal senso, sembra confermare e, anzi, rinforzare tale carattere di eccezionalità, alla luce, del resto, proprio del rilievo che, nel caso in discussione, il ricorrente non era un professionista dell'informazione.